

# La mela avvelenata della donazione di quote sociali

di Federico Colognato - avvocato

Valeria Marocchio - dottoressa in giurisprudenza

*Il presente articolo intende illustrare le conseguenze in cui si può incorrere nell'attuare (a volte con eccessiva leggerezza) atti donativi, motivati essenzialmente da ragioni di risparmio fiscale.*

*In particolare, si intende porre all'attenzione dei lettori le eventuali ricadute in sede successoria che possono scaturire dalla donazione di quote di una Srl (posta in essere al fine di dare esecuzione ad un più ampio progetto di divisione di asset familiari) e da successive operazioni sul capitale sociale.*

## Il caso di specie

La compagine sociale della "Beta Srl" (fiorente impresa nel settore della chimica) è composta da quattro fratelli Mevio, Tizio, Caio e Sempronio, ciascuno titolare di una quota rappresentativa del 25% del capitale sociale.

Gli stessi fratelli, a titolo personale, sono altresì comproprietari di un cospicuo patrimonio immobiliare costituito da alcuni fondi agricoli.

I soci Caio, Tizio e Sempronio, per ragioni personali e di età, intendono ritirarsi dall'attività d'impresa della "Beta Srl", già da qualche decennio di fatto amministrata dal solo socio Mevio e alcuni suoi discendenti.

Con l'occasione, ai quattro fratelli viene suggerito di procedere alla riorganizzazione dell'intero patrimonio familiare.

All'inizio del 2018 i quattro fratelli pongono in essere le seguenti operazioni:

– i fratelli Tizio, Caio e Sempronio stipulano un atto di donazione, avente a oggetto le loro quote (complessivamente rappresentative del 75% del capitale sociale) della società "Beta Srl", al fratello Mevio (già titolare del residuo 25%). In conseguenza di tale donazione, Mevio diviene unico socio della predetta società;

– Mevio stipula un atto di rinuncia alla propria quota di comproprietà di alcuni rilevanti cespiti immobiliari a favore dei 3 fratelli (contitolari con il rinunziante dei medesimi beni immobili).

Da notare che la donazione delle quote sociali a Mevio viene effettuata al valore nominale delle quote medesime, di gran lunga inferiore al loro valore reale.

Mevio, nella sua qualità di unico socio della “Beta Srl”, intende successivamente procedere alla patrimonializzazione di alcuni *assets* aziendali (in particolare di alcuni brevetti) e procedere ad una serie di aumenti di capitale, in parte funzionali all’ingresso di nuovi soci (in particolare di propri discendenti e, in misura minore, alcuni terzi estranei).

Mevio, prima di porre in essere le progettate operazioni sul capitale della “Beta Srl”, chiede di sapere, nel caso di decesso di uno dei fratelli, la sorte delle donazioni delle quote sociali effettuate a proprio favore (nonché le conseguenze per le successive operazioni sul capitale) qualora venisse accertata una lesione dei diritti successori dei legittimari dei donanti. Mevio chiede inoltre di appurare i pregiudizi, per sé e i propri aventi causa, conseguenti all’esperimento dell’azione di riduzione e della seguente azione di restituzione.

### Le operazioni di riorganizzazione del patrimonio familiare

Nella prassi imprenditoriale, frequentemente accade che, nell’ambito della riorganizzazione della compagine sociale, i soci trasferiscano (nel rispetto delle previsioni di legge e di quanto prevedono i patti sociali o lo statuto) parte delle loro azioni, partecipazioni o quote a favore di altri soci o a favore di terzi non soci.

Le ragioni all’origine di tali operazioni giuridico-economiche possono essere le più disparate quali, ad esempio, (tra le più frequenti nella prassi) la soluzione di un conflitto tra 2 soggetti che siano soci al contempo di due società operato mediante lo scambio incrociato delle partecipazioni; l’estinzione di un credito nei confronti di un terzo (si pensi al caso di un dipendente o un consulente che vanti un cospicuo ammontare di crediti per il lavoro effettuato e che accetti di ricevere parte della propria remunerazione in titoli societari); l’ingresso in società di un discendente di socio; la definizione di una controversia ereditaria tra soci.

Le modalità con cui porre in essere concretamente il trasferimento dei titoli o quote societarie sono quelle offerte dal nostro ordinamento giuridico e prescelte dalle parti nell’ambito della loro autonomia contrattuale. Data la ricorrenza di una origine (solitamente) “conflittuale”, le pattuizioni potranno di volta in volta assumere le forme del contratto di transazione, della compensazione inserita in un contratto di cessione dei diritti societari, del patto di famiglia, *et similia*.

Le tipologie contrattuali citate hanno il pregio di mantenere ferme e immutate (salvo il ricorrere di cause di nullità, di annullabilità ovvero di risoluzione) le pattuizioni raggiunte, sia per quanto riguarda il loro oggetto che per quanto riguarda i loro effetti (sia tra le parti stesse che verso i terzi).

Talvolta, come avvenuto nel caso di specie, il trasferimento degli *assets* potrebbe avvenire mediante un atto a titolo gratuito, in particolare con la stipula di un contratto di donazione.

### La donazione, i legittimari e la tutela dei diritti ereditari

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (c.d. donante) arricchisce l'altra (c.d. donatario), disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Elemento essenziale del contratto di donazione è la forma<sup>1</sup>: infatti, essa deve essere conclusa per atto pubblico notarile alla presenza di 2 testimoni.

La donazione è quindi un contratto: da ciò discende che, una volta conclusa, essa è irrevocabile unilateralmente dalle parti.

Con riferimento ai rapporti tra la donazione e la futura successione del donante, occorre ricordare che la donazione è un atto "a rischio", in quanto l'acquisto da parte del donatario (e dei successivi aventi causa di costui) non può dirsi "consolidato" in tutta sicurezza.

Pur essendo ognuno libero di disporre a proprio piacimento del proprio patrimonio, la legge<sup>2</sup>, tuttavia, tutela in sede successoria alcune particolari categorie di familiari (i c.d. legittimari), riservando a costoro una quota<sup>3</sup> del patrimonio (c.d. legittima)<sup>4</sup> anche contro l'eventuale volontà espressa del defunto<sup>5</sup>.

L'istituto della legittima rappresenta, quindi, un limite<sup>6</sup> alla piena facoltà di disporre (anche a titolo gratuito) dei propri beni ed è intesa quale "*diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa, costituita dal patrimonio complessivo netto del de cuius*"<sup>7</sup>.

Nella categoria dei legittimari sono ricompresi: i discendenti (figli<sup>8</sup> e nipoti *ex filio*), il coniuge e gli ascendenti<sup>9</sup> (genitori, nonni, e così risalendo).

---

<sup>1</sup> La necessità di tale forma solenne si giustifica con l'importanza dell'atto di donazione e per gli effetti (depauperativi) sul patrimonio del donante.

<sup>2</sup> Articolo 536 e ss., cod. civ..

<sup>3</sup> Variabile a seconda del rapporto di parentela o coniugio che, caso per caso, risulta instaurato con il defunto.

<sup>4</sup> Articolo 536 e ss., cod. civ..

<sup>5</sup> Si veda *ex multis* Cassazione n. 13310/2002.

<sup>6</sup> Dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale. Sul punto si veda G. Capozzi, "Successioni e Donazioni", Milano, 2002, pag. 262.

<sup>7</sup> S. Delle Monache, "Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario", Milano, 2008, pag. 33 e ss.

<sup>8</sup> Legittimi, legittimati, adottivi e naturali.

<sup>9</sup> Soltanto in mancanza di figli legittimi e naturali.

Costoro<sup>10</sup>, quindi, potranno mettere in discussione gli atti dispositivi gratuiti compiuti dal defunto, avvalendosi delle norme che disciplinano la c.d. azione di riduzione.

L'operazione centrale per determinare la consistenza del patrimonio del *de cuius* e la quota di riserva spettante ai legittimari è la c.d. "riunione fittizia" disciplinata dall'[articolo 556](#), cod. civ., mediante la quale, tenendo conto del numero e della qualità dei legittimari che sono chiamati alla successione, si determina il valore della quota del patrimonio complessivo loro riservata (c.d. riserva) e di quella di cui il defunto poteva liberamente disporre a favore di terzi (c.d. disponibile).

Tale operazione è compiuta mediante:

- 1) il calcolo del valore dei beni ancora presenti nel patrimonio del defunto al momento dell'apertura della successione (il c.d. *relictum*)<sup>11</sup>;
- 2) la detrazione dei debiti ereditari<sup>12</sup>;
- 3) la c.d. riunione fittizia<sup>13</sup>, cioè la somma al *relictum* del valore dei beni oggetto di qualsiasi liberalità diretta o indiretta<sup>14</sup> compiuta in vita dal defunto (il c.d. *donatum*).

Di centrale rilevanza, tuttavia, è l'osservazione che la valutazione delle liberalità (dirette ed indirette *ex articolo 809*, cod. civ.) deve compiersi sulla base del valore che i beni donati hanno, non al tempo in cui fu compiuto l'atto dispositivo (donazione o liberalità), ma al tempo dell'apertura della successione (quindi, a un valore attualizzato)<sup>15</sup>.

Qualora il valore della quota di legittima<sup>16</sup> sia superiore al valore della quota del patrimonio residuo, il legittimario potrà vittoriosamente trovare tutela delle proprie ragioni e diritti sperando l'azione di riduzione<sup>17</sup>.

Tale rimedio processuale ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario-attore e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei

---

<sup>10</sup> Oltre ai legittimari, l'azione di riduzione può essere esercitata dagli aventi causa dal legittimario e, alle condizioni di cui all'articolo 2900, cod. civ., in via surrogatoria anche dai creditori.

<sup>11</sup> Inclusi i beni oggetto di legati e i crediti (tranne quelli inesigibili o di dubbia esigibilità che vanno accantonati). Sono esclusi: i diritti originari acquistati dagli eredi alla morte del *de cuius* (e.g. il diritto al risarcimento del danno tanatologico verso l'autore dell'illecito; il diritto spettante all'erede quale beneficiario di un'assicurazione sulla vita stipulata a suo favore dal defunto); i diritti con durata commisurata alla vita del titolare (e.g. l'usufrutto).

<sup>12</sup> I debiti contratti dal defunto, anche nei confronti degli eredi; quelli sorti a causa della morte (e.g. le spese funerarie; le imposte di successione; le spese per la pubblicazione del testamento).

<sup>13</sup> "Fittizia" poiché si tratta esclusivamente di un'operazione contabile e non comporta un incremento effettivo del *relictum*.

<sup>14</sup> Tutte le liberalità effettuate in vita dal defunto, a chiunque fatte ed indipendentemente dall'eventuale dispensa dall'imputazione fittizia, in quanto il donante non può impedire in alcun modo che le stesse siano contabilmente riunite alla massa dei beni relitti. Non sono, invece, ricomprese le liberalità d'uso e le liberalità non soggette a collazione a norma dell'articolo 742, cod. civ..

<sup>15</sup> Cassazione n. 649/1991, n. 645/2003, n. 24711/2009 e n. 4445/2016.

<sup>16</sup> Ricordiamolo, previa imputazione al tale quota delle donazioni e dei legati a lui fatti, salvo che, nei limiti della quota c.d. disponibile, abbia ricevuto espressa dispensa dal *de cuius* ha manifestato la volontà di non considerare tali attribuzioni patrimoniali come acconto della legittima ma di farle gravare sulla disponibile (articolo 563, cod. civ.). Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente (articolo 564, comma 3, cod. civ.). Si veda Cassazione n. 14473/2011.

<sup>17</sup> È bene precisare che i legittimari non possono rinunciare al loro diritto di agire in giudizio, finché colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, neanche prestando il loro assenso alla donazione: solo quando il donante sarà morto, potranno prestare acquiescenza alla donazione compiuta.

suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre<sup>18</sup>.

Il fine del rimedio in parola è quello di accertare e riconoscere al legittimario il valore effettivo della quota ereditaria spettantegli per legge: non ha, quindi, immediati effetti reali. Tale azione, infatti, si propone non contro l'attuale titolare del bene donato o legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive.

Ciò che viene riconosciuto al legittimario, dopo il vittorioso esperimento dell'azione, è un diritto di credito (di importo pari al valore necessario a soddisfare le sue spettanze ereditarie) nei confronti del donatario od eventuali eredi o legatari non legittimari.

Effetti reali e traslativi a favore del legittimario si producono solo con il successivo<sup>19</sup> esperimento dell'azione di restituzione.

È bene ricordare che, per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario (oltre all'imputazione di quanto egli stesso abbia già ricevuto in vita dal *de cuius*), è richiesta anche l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario<sup>20</sup> e la materiale redazione, nei termini di legge, dell'inventario stesso<sup>21</sup>.

### Le modalità di riduzione

Passando a esaminare le norme relative alla modalità della riduzione delle disposizioni lesive della legittima, deve preliminarmente dirsi che *“la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari”* (articolo 558, comma I, cod. civ.)<sup>22</sup>.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> Sulla base della valutazione compiuta, con riferimento al tempo dell'apertura della successione, con le modalità stabilite dall'articolo 556, cod. civ. e dagli articoli da 747 a 750, cod. civ. richiamati, e cioè con la valutazione del *relictum* detratti i debiti e la riunione fittizia delle donazioni, anche indirette, poste in essere in vita dal *de cuius*, al fine di determinare la porzione disponibile.

<sup>19</sup> In quanto azionabile solo il vittorioso esperimento da parte del legittimario dell'azione di riduzione. Cfr. Cassazione n. 4130/2001, n. 10333/1993, n. 7259/1996.

<sup>20</sup> La disposizione non si applica: alle donazioni e i legati da ridurre siano stati fatti a coeredi, ancorché rinunzianti all'eredità; all'erede accettante con beneficio d'inventario e successivamente decaduto dallo stesso.

La *ratio* della norma si ritrova nella tutela dei legatari e donatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell'asse ereditario che accerti l'effettiva lesione.

<sup>21</sup> Tale onere è imposto solo al legittimario leso, cioè chiamato alla successione come erede (legittimo o testamentario) ma in quota insufficiente. Il legittimario preterito non ha quindi tale onere, in quanto sarà delato solo dopo aver vittoriosamente esperito l'azione di riduzione.

<sup>22</sup> La *ratio* della norma è quella di conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione originariamente esistente. Tale criterio proporzionale può essere derogato (espressamente o indirettamente) dal testatore, stabilendo che una disposizione testamentaria abbia effetto con preferenza sulle altre: questa disposizione non sarà resa inefficace se il valore delle altre disposizioni ridotte è sufficiente a integrare la quota del legittimario (articolo 558, comma II, cod. civ.).

<sup>23</sup> Articolo 555, comma 2, cod. civ.; si veda da ultimo, Cassazione n. 4721/2016.

“Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori” (articolo 559, cod. civ.), secondo un criterio<sup>24</sup> cronologico<sup>25</sup> inverso e non proporzionale<sup>26</sup>.

Nel caso in cui il bene, oggetto della disposizione lesiva della legittima, si trovi ancora nel patrimonio del donatario<sup>27</sup>, l’azione di riduzione produrrà effetti diversi a seconda della gravità della lesione della legittima<sup>28</sup>.

Nel caso in cui la lesione della legittima sia stata realizzata mediante donazione, in particolare, il bene potrà essere interamente attratto al patrimonio ereditario (qualora il valore del bene sia pari o inferiore all’importo necessario per reintegrare il legittimario nei suoi diritti) oppure ne sarà ricompresa solo una frazione<sup>29</sup> (e in tal modo si instaurerà “una comunione su quello specifico bene”<sup>30</sup>).

Il legittimario, quindi, per effetto della sentenza di riduzione, sarà immesso nel possesso per intero o *pro quota* del bene o dei beni oggetto dell’atto dispositivo (reso appunto inefficace con il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione)<sup>31</sup>.

### Azione di riduzione e di restituzione promossa contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione [articolo 563, cod. civ.](#)

All’azione di riduzione è attribuita, ex articolo 561, cod. civ., efficacia retroattiva non solo fra le parti, ma anche nei confronti dei terzi (c.d. retroattività reale<sup>32</sup>): il vittorioso esperimento dell’azione di

<sup>24</sup> Inderogabile da parte del donante.

<sup>25</sup> cfr. G. Oberto, “Lineamenti essenziali del Patto di famiglia”, in Fam. e dir., 2006, pag. 407 e ss.. Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni è stato, in parte, alterato dalla disciplina del patto di famiglia. Effetto principale di tale istituto è l’esclusione da collazione e riduzione dei beni produttivi trasferiti ad uno o più discendenti, sicché degli stessi non si tiene conto nella formazione della massa ereditaria (articolo 768-*quater*, cod. civ.). Può accadere che una donazione effettuata dal *de cuius* che, prima del patto di famiglia, sarebbe rientrata nella disponibile, per effetto del patto stesso e della sottrazione del bene aziendale dall’asse ereditario, diventi lesiva della quota riservata ad un legittimario (al momento della donazione è possibile una valutazione approssimativa e sicuramente non definitiva, rispetto a quella possibile all’apertura della successione (articolo 556, cod. civ.)). Tale deroga all’ordine di riduzione delle donazioni è giustificata rispetto al bene produttivo assegnato con il patto di famiglia ma è suscettibile di interpretazioni estensive volte a ricomprendere eventuali altre liberalità collegate al patto di famiglia. Si noti ancora che ogni qualvolta l’esercizio della libertà contrattuale nell’ambito del patto di famiglia dovesse portare a violazione del divieto dei patti successori ex articolo 458, cod. civ., non riconducibili agli articoli 768 e ss., cod. civ., le relative clausole sono nulle per contrasto con norme imperative

<sup>26</sup> Il che è diretta conseguenza del fatto che le donazioni sono di regola irrevocabili, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Cfr. G. Cattaneo, “La vocazione necessaria e la vocazione legittima”, in Tratt. Rescigno, 5, I, Torino, 1997, pag. 463 e ss. se, infatti, si permettesse di stabilire che una donazione successiva debba avere effetto con preferenza su una anteriore, si riconoscerebbe di fatto al testatore un potere di revoca della donazione precedente, fuori dei casi ammessi dalla legge. Unica eccezione prevista, è dettata in materia di donazioni coeve (poste in essere contestualmente dal donante in un unico atto): sono soggette a riduzione con il metodo proporzionale, salvo che il donante all’atto di donazione abbia stabilito un ordine di preferenza (si veda Cassazione n. 1495/1961, Tribunale di Roma del 28 febbraio 2003).

<sup>27</sup> O erede o legatario.

<sup>28</sup> Nel caso di disposizione parzialmente lesiva della legittima, la pronuncia di riduzione determina normalmente l’instaurarsi di una comunione sulla massa ereditaria con effetti diversi a seconda del tipo di disposizione colpita da inefficacia (istituzione di erede, legato, donazione).

<sup>29</sup> Qualora il valore del bene sia superiore al valore necessario per reintegrare il legittimario nei suoi diritti.

<sup>30</sup> Si tratterà di una comunione ordinaria relativa ai singoli beni, e non all’insorgere di una comunione ereditaria sui medesimi beni tra il legittimario ed il donatario, S. Delle Monache, *Ult. Op. cit.*, pag. 49.

<sup>31</sup> Lo stesso dicasi in caso di legato.

Qualora sia ridotta una istituzione di erede, si instaurerà una comunione ereditaria tra il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione e il beneficiario della disposizione lesiva.

<sup>32</sup> Estrinsecazione del principio *resoluto iure dantis resolvitur iure accipientis*.

riduzione e di restituzione comporta l'attrazione all'asse ereditario degli immobili e mobili registrati liberi da ogni peso o ipoteca di cui il beneficiario può averli gravati.

L'[articolo 563](#), cod. civ., ancora, permette l'esperimento dell'azione anche nei confronti degli aventi causa del donatario, purché sia stato infruttuosamente escusso il patrimonio di quest'ultimo<sup>33</sup>.

Sicché, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi i beni donati, il legittimario, premessa l'escussione del patrimonio personale del donatario<sup>34</sup>, può chiedere la restituzione dei beni anche ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi (ovverosia, cominciando dall'ultima)<sup>35</sup>.

L'azione per ottenere la restituzione di beni immobili e mobili registrati deve proporsi, secondo l'ordine di data delle alienazioni, entro venti anni dalla trascrizione della donazione.

Il terzo acquirente può<sup>36</sup> liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro<sup>37</sup>.

L'articolo 563, cod. civ., tuttavia, fa espresso riferimento alla riduzione e alla restituzione di beni immobili e mobili registrati.

Cosa accade qualora, come nel caso di specie, si intenda ridurre una liberalità avente ad oggetto beni mobili (e, quindi, richiedere la restituzione dei medesimi)?

Con riguardo ai beni mobili (non registrati), si ritiene che anche tale categoria di beni è soggetta all'azione di riduzione e di restituzione, per cui anche in tal caso il legittimario potrà agire contro il beneficiario della disposizione liberale (donazione o testamento) nonché contro i suoi aventi causa<sup>38</sup>, per vedersi riconosciuti i propri diritti ereditari sui beni mobili medesimi, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione<sup>39</sup>.

Le partecipazioni sociali delle Srl, secondo la dottrina prevalente<sup>40</sup>, sono considerate alla stregua dei beni immateriali e, in quanto tali, soggette alla disciplina dettata per i beni mobili.

---

<sup>33</sup> Cassazione n. 5042/2001.

<sup>34</sup> Salvo siano nullatenenti.

<sup>35</sup> Limiti alla retroattività reale sono, in primo luogo, dettati dalle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali concernenti beni immobili o beni mobili registrati (articoli 2652, n. 8 e 2690, n. 5, cod. civ.). In particolare, l'articolo 2652 n. 5, cod. civ. fa sì che, qualora la domanda di riduzione sia trascritta dopo dieci anni dall'apertura della successione, sono fatti salvi gli acquisti di diritti effettuati da terzi a titolo oneroso e trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale. L'articolo 561, cod. civ., poi, dispone che i pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione della donazione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione: in tal caso, sorge solo l'obbligo del donatario di compensare in denaro il legittimario a causa del minore valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro 10 anni dall'apertura della successione.

<sup>36</sup> È, invece, tenuto a restituire il bene donato in natura quando abbia trascritto il suo acquisto dopo la trascrizione della domanda di riduzione contro il donatario.

<sup>37</sup> In questo caso, infatti, si realizza un fatto estintivo dell'azione, non modificativo del suo contenuto che mira sempre alla restituzione del bene.

<sup>38</sup> Nel caso di alienazioni successive, secondo l'ordine temporale delle alienazioni, iniziando dall'ultima.

<sup>39</sup> E non, ripetiamolo, al valore che i beni donati avevano al momento della donazione. In giurisprudenza, *ex multis* si veda Cassazione n. 649/1991, n. 2975/1991, n. 11873/1993 e n. 7478/2000.

<sup>40</sup> Tale affermazione circa la natura giuridica delle quote di Srl non ha subito alcuna mutazione dopo la riforma del 2003. La quota di Srl non è certamente un bene mobile materiale *tout court* come, invece, è considerata l'azione di Spa e Sapa. Tuttavia essa ha un proprio valore

Guardando alla disciplina generale dei beni mobili (in particolare, a quanto disposto dall'[articolo 1153](#), e ss., cod. civ.), è salvo l'acquisto da parte del terzo a condizione che abbia conseguito il possesso di tali beni in buona fede<sup>41</sup> (e purché sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà). In tal caso, la proprietà<sup>42</sup> si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.

Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, gli eredi legittimari di Tizio, Caio e Sempronio, alla morte del loro dante causa, potranno, dopo l'accertamento della effettiva lesione della quota di eredità loro riservata, agire in riduzione della donazione delle quote societarie trasferite a Mevio.

La lesione, peraltro, dovrà essere accertata con riferimento al valore delle quote donate al momento dell'apertura della successione del loro dante causa e, quindi, "a valori attualizzati".

Nel caso in esame, pertanto, "valori attualizzati" non è da intendersi limitato al valore commerciale della quota (donata al suo valore nominale per ragioni di risparmio fiscale), ma al valore che tale quota abbia raggiunto *post* patrimonializzazione delle attività sociali e *post* aumento di capitale (nonché di ogni ulteriore incremento che sia conseguito dalla prosecuzione positiva dell'attività d'impresa per merito di Mevio e dei nuovi soci).

In concreto, finché il bene, oggetto della disposizione patrimoniale lesiva della legittima, permane (anche per una frazione dell'originaria) nel patrimonio del donatario<sup>43</sup>, l'accoglimento giurisprudenziale

---

patrimoniale oggettivo, in quanto frazione del patrimonio sociale rappresentato. Ciò spiega perché essa sia per legge trattata, sotto vari aspetti, come oggetto unitario di diritti e sia, pur senza contrasti, assimilata, dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti, ai beni immateriali. Da ciò, considerato quanto disposto nell'articolo 813, cod. civ. (secondo cui le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano anche a tutti gli altri diritti diversi dai diritti sui beni immobili e dai diritti reali minori che hanno per oggetto beni immobili), dovrebbero ritenersi applicabili le disposizioni concernenti i beni mobili. E alla medesima conclusione la giurisprudenza è poi successivamente giunta facendo leva, anziché sul carattere personale del diritto spettante al titolare di partecipazioni sociali, sulla classificazione, che può ritenersi ormai pacifica, delle partecipazioni medesime in termini di beni mobili: facendo leva, più precisamente, sulla considerazione secondo cui le partecipazioni sociali, poiché cedibili e assoggettabili a espropriazione forzata, costituirebbero posizioni contrattuali "obiettivate", da considerare, per questa loro caratteristica, anch'esse come beni, sì immateriali, ma equiparabili, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 812, cod. civ., ai beni mobili materiali: beni di conseguenza anch'essi soggetti alle disposizioni relative a quest'ultimo genere di beni. Sul punto si veda G. Laurini, "La società a responsabilità limitata", pag. 64 e ss.; M. Maltoni, "La partecipazione sociale", in "La riforma delle società", C. Caccavale, F. Magliulo, M. M. Maltoni e F. Tassinari (a cura di), II<sup>a</sup> ed., pag. 193 e ss.; G. Santoni, "Le quote di partecipazione nella s.r.l.", in Il nuovo diritto delle società, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, III, pag. 376 e ss.; F. Galgano, "Diritto Civile e Commerciale", I, "Le categorie generali. Le persone. La proprietà", Padova, 2004, pag. 375 e ss.; A. Trabucchi, "Istituzioni di diritto Civile", Padova, 2015, pag. 616; L. Salvatore, "Sub Art. 2468 cod. civ.", in "Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, artt. 2462-2483", A.L. Santini, L. Salvatore, L. Benatti e M. G. Paolucci, Bologna, 2014, pag.307 e ss..

In giurisprudenza, si veda Cassazione n. 1835/1962, n. 7409/1986, n. 8784/1997, n. 6957/2000, Cassazione n. 19161/2007, n. 1464/2008, n. 2569/2009 e n. 22361/2009, nella giurisprudenza di merito, si veda Tribunale di Milano, 14 settembre 1992, Tribunale di Milano, 13 settembre 2011, in Società, 2011, pag. 1344, con riguardo alle azioni; Tribunale di Isernia, ordinanza 30 marzo 2007, in Notariato, 2007, pag. 635, nota di Picchione, con riguardo alla quota di Srl.

Una parte minoritaria ma autorevole della dottrina, prendendo le mosse dalla obbligatorietà dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle cessioni quote di Srl dà rilievo all'efficacia dichiarativa della pubblicità commerciale e tende a ricomprendere le quote di Srl, in punto di natura giuridica, nel novero dei beni mobili registrati. Cfr. per la dottrina, D. Cenni, "Contr. e Impr.", 1996, pag. 70 e ss.; G. Ferri Jr., "Riv. Dir. Comm.", 1994, I, pag. 338 e ss.; in giurisprudenza, sentenza Tribunale di Milano, 4 aprile 2001, in Riv. Notariato, 2002, pag. 459 e ss.; sentenza Tribunale di Perugia, 25 febbraio 2002, in Notariato, 2002, pag. 591 e ss..

<sup>41</sup> In particolare, in tal caso, la buona fede del terzo consiste non nell'ignoranza dell'appartenenza del bene, ma nell'oggettiva impossibilità di prevedere il futuro esercizio dell'azione di riduzione e, quindi, nell'ignoranza di ledere il diritto dei legittimari. Sul punto, si veda G. Cattaneo, *ult. op. cit.*, pag. 468 e ss..

<sup>42</sup> Nello stesso modo si acquistano anche i diritti di usufrutto, uso e pegno ai sensi dell'articolo 1153, comma 3, cod. civ..

<sup>43</sup> O erede o legatario.



dell'istanza di riduzione in senso ampio<sup>44</sup> produrrà l'effetto: *in primis*, di rendere inefficace la disposizione patrimoniale nei confronti del donatario, e, *in secundis*, di attrarre le quote sociali al patrimonio ereditario (nella misura necessaria a ridurre la lesione della legittima).

Nel caso in cui i beni non si trovino più nel patrimonio del donatario, qualora lo stesso sia insolvente, le medesime azioni potranno essere esercitate nei confronti del terzo avente causa di costui.

Il terzo, tuttavia, potrà liberarsi dall'obbligo restitutorio mediante pagamento di una somma di denaro pari al valore corrispondente della quota di partecipazione ricevuta (e, poi, rivalersi sul proprio dante causa, Mevio), oppure potrà opporre (ricorrendone i presupposti) il proprio possesso in buona fede *ex articolo 1153*, cod. civ. (e, così, liberandosi definitivamente e senza onere alcuno dell'obbligo restitutorio)<sup>45</sup>.

### Le conseguenze dell'azione di riduzione sull'aumento di capitale. Conclusioni finali

Resta da verificare se possa essere utile, al fine di contenere o eliminare gli effetti dell'azione di riduzione, procedere a un aumento a titolo oneroso del capitale della Srl, al quale aumento non parteciperà il socio Mevio, ma solo terzi esterni (in particolare i figli di Mevio, oltre ad alcuni investitori in misura minore). In tal modo la partecipazione di Mevio non viene ceduta "direttamente" a terzi, ma si realizza indirettamente il medesimo effetto diluitivo della quota, senza che l'acquisto dei terzi partecipanti all'aumento sia inficiato dal disposto di cui all'[articolo 563](#), cod. civ..

Bisogna considerare che, in conseguenza dell'operazione sul capitale e della prospettata patrimonializzazione contabile (nonché e comunque, in conseguenza della positiva prosecuzione dell'impresa), il valore di mercato delle quote sarà (prevedibilmente) molto più cospicuo del valore espresso nell'atto di donazione delle quote a Mevio (*i.e.* il mero valore nominale).

Si deve tener conto del fatto che, come sopra più volte indicato, i legittimari di Tizio, Caio e Sempronio, nell'esercitare l'azione di riduzione nei confronti di Mevio, avranno riguardo alla consistenza della partecipazione a suo tempo donata (complessivamente il 75% del capitale sociale), il cui valore però sarà determinato secondo i valori contabili attualizzati al momento dell'apertura della successione del dante causa. I legittimari-attori in riduzione, nella stima del valore attuale della originaria partecipazione sociale, beneficeranno pertanto anche della valorizzazione e delle attività che la società potrà aver realizzato, tra la donazione e l'apertura della successione di Tizio, Caio o Sempronio, per effetto di apporti, prestazioni, lavoro effettuati da Mevio e dai nuovi soci.

---

<sup>44</sup> Da intendersi comprensiva sia dell'azione di riduzione in senso proprio e dell'azione di restituzione.

<sup>45</sup> Si veda sul punto, G. Capozzi, *ult. op. cit.*, pag. 572 e ss.; G. Iaccarino, "Donazioni indirette e *ars stipulatoria*", 2008, pag. 90 e ss..

L'esperimento della successiva azione di restituzione, come sopra segnalato, comporterà:

1. dal punto di vista dell'effetto reale, l'attrazione materiale al compendio ereditario (del donante defunto) della quota di partecipazione che Mevio (donatario) ancora detenga all'interno della Srl e, quindi, i legittimari vittoriosi di Tizio, Caio e Sempronio diverranno soci della società "Beta Srl";
2. gli effetti restitutori saranno limitati a quanto strettamente necessario per reintegrare la quota dei legittimari medesimi (i quali diverranno titolari esclusivi della quota trasferita ovvero comproprietari con Mevio della medesima);
3. qualora l'effetto reale (cioè la re-intestazione della quota residua del donatario a favore dei legittimari lesi) non sia sufficiente a colmare la lesione della legittima, il donatario sarà chiamato a rispondere con il proprio patrimonio.

Alla luce delle suddette ipotesi, il pericolo maggiore è quello in cui, residuando una partecipazione al capitale della "Beta Srl" in capo a Mevio, si verifichi l'ingresso nella compagine sociale dei legittimari vittoriosi, i quali (oltre ad avvantaggiarsi della ricchezza societaria prodotta fino ad allora) potrebbero essere in contrasto con le decisioni gestorie di Mevio e dei nuovi soci, portando ad una situazione di paralisi nell'amministrazione degli affari sociali.

Al fine di evitare il prodursi (o il solo paventarsi) di tali rischi e situazioni pregiudizievoli per Mevio, per i terzi e per la società, sarebbe consigliabile di:

- ove fosse possibile, risolvere le donazioni effettuate a favore di Mevio e stipulare con i fratelli Tizio, Caio e Sempronio un apposito patto di famiglia, una divisione o una transazione inerente tutte le sostanze comuni, con assegnazione a ciascuno dei partecipanti dei beni di proprio interesse;
- qualora ciò non fosse possibile, Mevio dovrebbe cedere interamente la propria partecipazione (uscendo così dalla compagine sociale e perdendo la propria qualità di socio), trasferendo a titolo oneroso tali quote (sia a propri discendenti che a terzi, tutti in buona fede). In tal modo, la compagine sociale sarà "blindata" dall'ingresso dei legittimari dei donanti. Mevio, tuttavia, sarà comunque chiamato a rispondere, con tutto il proprio patrimonio, a colmare la lesione dei diritti ereditari dei legittimari dei propri donanti.

Il presente scritto, lungi dal voler ostracizzare l'istituto della donazione e delle liberalità indirette dal nostro panorama giuridico, ha avuto come obiettivo e scopo quello di evidenziare i rischi insiti nell'affrontare "a cuor leggero" situazioni patrimoniali molto complesse.

Primario compito dei professionisti interpellati, di fronte a vicende particolari ed a beni di diversa natura e specie, deve essere quello di fornire la soluzione giuridica più "sicura" dell'assetto di interessi voluto

dalle parti, soprattutto qualora tali assetti siano il frutto di una (e, a volte, solo ipotetica) ragione di mero risparmio fiscale.

Dovendosi, infatti, garantire la stabilizzazione e cristallizzazione degli accordi raggiunti – anche per un futuro in cui, alle parti originarie, saranno subentrati altri soggetti (nel caso affrontato, i loro eredi legittimari) –, è necessario che i professionisti interpellati offrano ai propri clienti una valutazione più ampia, esauriente e complessiva della fattispecie e degli strumenti giuridici prescelti, nonché delle peculiari conseguenze (sia nell'immediato che nell'avvenire) che derivano dall'adozione di ciascuna soluzione.



### Percorsi E-Learning

Per ODCEC matura **crediti formativi** per **revisori legali** in **materie del gruppo C.**

# LE START UP

Durata: **7 ore**    Crediti ODCEC: **7 cfp**    Crediti MEF: **4 cfp**  
Docenti: **Domenico Di Bella, Riccardo Giroto, Santi Grillo**

**PREZZO € 90,00 + IVA** Cumulabile con sconto Privilege Card

**SCOPRI DI PIÙ**